

elemento materiale, o substrato, di mezzi e uomini, e un elemento formale, il riconoscimento, mediante il quale l'ente diventa persona giuridica. Senza entrare nelle teorie della personalità giuridica<sup>8</sup>, giova osservare che l'autonomia patrimoniale e la limitazione della responsabilità dei singoli sono riconducibili alla nascita del soggetto di diritto e non costituiscono un'eccezione al principio della responsabilità patrimoniale di cui all'articolo 2740 c. c. In questo senso la fondazione, caratterizzata, come si dirà tra breve, dall'elemento patrimoniale, si distingue nettamente dalle ipotesi di patrimoni destinati a uno scopo previsti dall'ordinamento e nei tempi recenti aumentati, che costituiscono eccezione a tale principio, riconducibili al secondo comma dell'articolo 2740, e determinano una limitazione di responsabilità e un'autonomia giuridica ma non una soggettività distinta<sup>9</sup>.

Dei due sopracitati elementi costitutivi, l'elemento formale – il riconoscimento – è disciplinato, nella sua procedura, dall'ordinamento con riferimento a entrambi i tipi di persona giuridica, mentre l'elemento materiale – uomini e mezzi – si atteggia diversamente in associazioni e fondazioni con una prevalenza delle persone (gli associati)

<sup>8</sup> Nell'ambito dell'amplissima dottrina, che riproduce le diverse teorie, si possono ricordare: F. von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale* (trad. it.), vol. II, Torino, 1886; O. von Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, vol. I, Berlin, 1895; A. Falzea, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939; H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato* (trad. it.), Milano, 1959; H. L. A. Hart, in *Contributi all'analisi del diritto* (trad. it.), a cura di V. Frosoni, Milano, 1966; R. Orestano, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino, 1968; M. Basile e A. Falzea, voce «Persona giuridica (diritto privato)», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIII, 1983, p. 234. Fra le trattazioni generali e sistematiche delle persone giuridiche, si vedano G. Giorgi, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, 2ª ed., I, Firenze, 1899; L. Michoud, *La théorie de la personnalité*, Paris, 1906-1907; R. Saleilles, *De la personnalité juridique. Histoire et théories*, Paris, 1910; C. Gangi, *Persone fisiche e persone giuridiche*, 2ª ed., Milano, 1948; F. Ferrara, «Le persone giuridiche», in *Trattato di diritto civile*, diretto da F. Vassalli, rist. 2ª ed., Torino, 1958; F. Santoro Passarelli, cit. a nota 4, 1983, pp. 39 sgg.; F. Galgano, cit. a nota 1; C. M. Bianca, *Diritto civile*, vol. I, *La norma giuridica. I soggetti*, 2ª ed., Milano, 2002.

<sup>9</sup> Il patrimonio allo scopo e la soggettività giuridica caratterizzano la dottrina germanica dello *Zweckvermögen*. Per una sintetica e recente descrizione della separazione patrimoniale nel nostro ordinamento si veda C. Prele, «I patrimoni destinati delle società per azioni», in *Giurisprudenza piemontese*, n. 1, 2006, pp. 18-72.